




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



**Interventi urgenti
per la coesione sociale e territoriale**

D.L. 243/2016 - A.C. 4200

SCHEDE DI LETTURA

13 gennaio 2017

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale

D.L. 243/2016 - A.C. 4200

Parte I

Schede di lettura

n. 520

13 gennaio 2017

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-2233 – ✉ st_bilancio@camera.it  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Hanno partecipato alla redazione del *dossier* i seguenti Servizi o Uffici:

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Verifica delle quantificazioni n. 475

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea

☎ 066760-2145 – ✉ cdrue@camera.it

Il presente dossier è articolato in due volumi:

- **Schede di lettura** (dossier n. 520, Parte I), redatto dal Servizio Studi
- **Profili finanziari** (dossier n. 520, Parte II) redatto dal Servizio Bilancio dello Stato

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D16243.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (*Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva*).....3
- Articolo 2 (*Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione*)14
- Articolo 3 (*Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio*).....25
- Articolo 4 (*Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale*)26
- Articolo 5 (*Incremento del Fondo per le non autosufficienze*)32
- Articolo 6 (*Scuola europea di Brindisi*).....34
- Articolo 7 (*Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017*).....37
- Articolo 8 (*Entrata in vigore*).....40

Schede di lettura

Articolo 1
**(Completamento della procedura di cessione
dei complessi aziendali del gruppo Ilva)**

L'**articolo 1** modifica la tempistica di **restituzione** dell'importo di **300 milioni** erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di **ILVA S.p.A.**, che viene fissata entro **60 giorni** dalla data di **efficacia della cessione a titolo definitivo** dei **complessi aziendali** di ILVA, e non più a decorrere dal decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui ILVA è assoggettata (**comma 1, lettera a**).

L'**articolo** estende, inoltre, il termine di **durata** del **programma di amministrazione straordinaria** di ILVA - dopo il trasferimento dei complessi aziendali - **sino alla scadenza** del termine ultimo per l'**attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale** e sanitaria come eventualmente modificato o prorogato (attualmente, il Piano deve essere realizzato entro il 30 giugno 2017, prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi). Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato.

L'articolo modifica, inoltre, la tempistica di adozione del **decreto di cessazione dell'esercizio di impresa**, che deve essere adottato, in deroga alla disciplina generale sull'amministrazione straordinaria, a seguito dell'**intervenuta integrale cessazione**, da parte dei commissari straordinari, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del **Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale** e sanitaria (**comma 1, lettera b**) **cpv. 8.4**).

Si prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un **piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola**. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dello stesso piano, si autorizza un importo di **300.000 euro**, che viene posto a **carico delle risorse** del **programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014- 2020"**, approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016 **comma 1, lettera b**) **cpv. 8.5**).

L'articolo interviene poi sulla **destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali** (concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015), che vengono destinate:

- a) nel limite di **10 milioni** di euro per **ciascuno degli anni** del triennio **2017-2019** al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del citato **Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale** per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola (**comma 2, lettera a)**)
- b) nel limite di **50 milioni** di euro per il **2017** e di **20 milioni** di euro per il **2018** al Ministero della Salute successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un **progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi** necessari alla realizzazione di interventi di **ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie** pubbliche ubicate nei suddetti Comuni (**comma 2, lettera b)**). Il predetto progetto - inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 - viene trasmesso dalla Regione Puglia e deve essere approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute (**comma 3**).

Infine, l'articolo provvede alla **compensazione degli effetti finanziari** determinati dalle destinazione delle risorse oggetto di rimborso agli interventi nelle zone dei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola e autorizza il Ministro alle conseguenti variazioni di bilancio (**comma 4**).

Si osserva che l'articolo 1, comma 1, ricalca i contenuti dell'articolo 74, comma 6 del DDL A.C. 4127, nel testo presentato dal Governo, prima dello stralcio delle disposizioni incompatibili con il contenuto proprio del provvedimento di bilancio, disposto da parte del Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, R.C..

In particolare, il **comma 1, lettera a)** interviene sulla **tempistica di restituzione** dell'importo di **300 milioni** di euro erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.a. (modifica all'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 191/2015).

Il **comma 3 dell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015**, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali di ILVA S.p.A., ha autorizzato l'**erogazione da parte dello Stato di 300 milioni di euro** in favore dell'amministrazione straordinaria, qualificando il finanziamento come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA. Sulla base della modifica introdotta dal D.L. n. 98/2016 (articolo 1, comma 1, lett. a)), il comma 3 dispone che l'**obbligo di restituzione** della somma erogata dallo Stato è a carico dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA, cui tali somme sono state effettivamente versate (prima della novella operata dal D.L. n. 98/2016 il comma 3 disponeva invece che l'obbligo di restituzione fosse in capo al soggetto aggiudicatario della procedura di cessione). Il decreto ministeriale che dispone la concessione del prestito all'Ilva è stato adottato il 15 dicembre 2015 e l'importo è stato erogato il 23 dicembre 2015.

Quanto alla tempistica di restituzione, il comma 3 nella sua formulazione precedente all'intervento in esame, disponeva che essa dovesse avvenire **entro 60 giorni**

dall'adozione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa ex art. 73 del D.Lgs. n. 270/1999, antepoendolo agli altri debiti della procedura.

In virtù della novella in esame, l'importo dovrà ora essere restituito da parte dell'Amministrazione straordinaria allo Stato **entro 60 giorni dalla data in cui avrà efficacia la cessione a titolo definitivo** dei **complessi aziendali** di ILVA, a differenza di quanto previsto dalla normativa previgente che disponeva la restituzione entro 60 giorni dall'adozione, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui ILVA è sottoposta, del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa.

Rimane ferma la previsione che la restituzione debba avere anteposizione rispetto agli altri debiti della procedura.

Quanto al **decreto di cessazione dell'esercizio di impresa**, l'**articolo 73 del D.Lgs. n. 270/1999** dispone che, nei casi di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma è avvenuta l'integrale cessione dei complessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. Dunque, secondo la disciplina ordinaria, l'adozione del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa dipende dalla cessione, nei termini di scadenza del programma, dei complessi aziendali.

A far data dal decreto l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.

Il **comma 1, lettera b)** demanda al **contratto che regola il trasferimento** in capo all'aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo ILVA la definizione delle modalità attraverso cui, **successivamente al trasferimento**, i **commissari straordinari** svolgono o proseguono le **attività, esecutive** e di **vigilanza**¹, funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (approvato con [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#) e **come eventualmente modificato** secondo la procedura delineata dal D.L. 191/2015, articolo 1, comma 8.1).

Si ricorda a questo proposito che l'articolo 1, comma 2 del **D.L. n. 191/2015** ha attribuito ai **commissari del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria** il compito di espletare, entro il 30 giugno 2016, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le **procedure per il trasferimento dei complessi aziendali** individuati dal programma commissariale, ai sensi ed in osservanza delle modalità di cessione dei complessi aziendali prevista dalla disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003 (articolo 4-*quater* del D.L. n. 347/2003 e ss. mod.), assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari².

¹ Le attività di vigilanza dei Commissari straordinari trovano il loro fondamento giuridico nella disciplina generale sull'amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 63, comma 2 del D.Lgs. n. 270/1999.

² Il 5 gennaio 2016 l'Amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA in A.S. ha presentato un [invito a manifestare interesse](#) in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in A.S. e ad altre società del medesimo gruppo, da

Sui criteri di scelta del contraente aggiudicatario è pressoché contestualmente intervenuto il **D.L. n. 98 del 9 giugno 2016**, che ha modificato ed integrato la disciplina contenuta nell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015 (modificando il comma 8 e inserendo i **nuovi commi da 8.1 a 8.3**), **strettamente correlandola alla realizzazione del Piano** delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Lo stesso D.L. n. 98/2016 è poi intervenuto sull'articolo 2, comma 5 del D.L. n. 1/2015, che ha fissato il **termine ultimo per l'attuazione del Piano** al 30 giugno 2017, disponendo che tale termine possa essere prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi. La **proroga** è su istanza dell'aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali. L'istanza deve essere formulata con la domanda dell'aggiudicatario di autorizzazione a nuovi interventi e alla **modifica** del Piano (ai sensi di quanto previsto dal comma 8.1 dell'art.1, D.L. n. 191/2015, come inserito dallo stesso D.L. n. 98, cfr. *infra*). La proroga per un periodo non superiore a 18 mesi è autorizzata con il D.P.C.M. di approvazione delle modifiche del Piano³.

La domanda di autorizzazione a **nuovi interventi modificativi del Piano** e di proroga del Piano stesso, deve essere formulata già in sede di presentazione delle offerte e segue una **articolata procedura** disciplinata nel comma 8.1 dell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015, come inserito dal D.L. n. 98/2016.

Un [comunicato del 30 giugno 2016](#) del gruppo ILVA ha informato che i Commissari Straordinari, hanno ricevuto, nella stessa data, le offerte dei soggetti interessati all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in A.S. e ad altre società del medesimo gruppo, da perfezionarsi mediante la cessione o la concessione in affitto, con opzione d'acquisto. I soggetti che hanno presentato le offerte corredate dalla documentazione richiesta sono Am Investco Italy srl (Arcelor Mittal-Marcegaglia) e Acciitalia (Cdp Equity-Arvedi-Delfin).

Nel corso dell'audizione informale dei Commissari del Gruppo ILVA il 21 settembre scorso presso la X Commissione attività produttive della Camera, l'organo commissariale ha affermato che il trasferimento degli *asset* si concluderà presumibilmente nella prima metà del 2017, a valle degli ulteriori adempimenti.

Allo stato attuale, secondo informazioni desumibili in una [nota pubblicata sul sito del Ministero dell'ambiente il 9 gennaio](#), in pari data il direttore generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero ha **consegnato** ai commissari straordinari di ILVA Spa il **parere del Ministro dell'ambiente**, che recepisce le indicazioni del Comitato di

perfezionarsi mediante la cessione o la concessione in affitto, con opzione d'acquisto, dei medesimi complessi aziendali, nel rispetto di quanto previsto in particolare dal comma 3 dell'art. 1 del D.L. 191/2015. Le manifestazioni di interesse relative all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in A.S. e ad altre Società del Gruppo sono state 29. Dei 29 soggetti che hanno manifestato interesse per l'intero Gruppo ILVA o per singole Società 17 sono stati italiani e 12 stranieri. Tale invito è stato [integrato con chiarimenti](#) il 18 gennaio 2016.

³ Questo termine si applica ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in A.S. e alle altre società partecipate anch'esse in A.S. e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati. È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine per la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ILVA e per l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa (termine di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 207/2012).

esperti⁴ sulle integrazioni al piano ambientale delle due cordate interessate prima menzionate. Tali cordate, conformandosi al parere e alle richieste di adempimenti e prescrizioni aggiuntivi, potranno presentare le offerte vincolanti definitive, propedeutiche alla successiva aggiudicazione da parte del Ministro dello Sviluppo economico.

La lettera *b*) interviene altresì sul **termine** di durata del **programma dell'amministrazione straordinaria** disponendo che esso si intende **esteso sino alla** scadenza del termine ultimo per l'**attuazione** del **Piano**, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi della procedura delineata nel D.L. n. 191/2015 (all'articolo 1, comma 8.1) o di altra norma di legge.

Come già ricordato, secondo la disciplina previgente, il Piano doveva essere realizzato entro il 30 giugno 2017, termine prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi su istanza dell'aggiudicatario dei complessi aziendali. Dunque, il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria si intende comunque ora esteso, dopo il trasferimento dei complessi aziendali, al termine di attuazione del Piano.

Entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare **ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale** non previsti nel predetto Piano, ma ad stesso strettamente connessi, anche mediante **formazione e impiego del personale** delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato (la lettera *b*) integra l'articolo 1 del D.L. n. 191/2015, di un ulteriore comma 8.4).

Il **Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria**, adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) nonché, in attuazione dell'art. 7 del D.L. 136/2013, la conclusione dei procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012, con esclusione di quelli che devono essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano.

La **lettera b)** del comma 1 prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un **piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola**. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dello stesso piano, si autorizza un importo di **300.000 euro**, che viene posto a **carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014- 2020"**, approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016.

⁴ Il comitato di esperti, istituito dal citato D.L. n. 98/2016 è composto dai professori Carlo Collivignarelli, Antonio Fardelli e Gigliola Spadoni.

Il CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, ha approvato, con [delibera 10/2016](#) la proposta di **Programma complementare di azione e coesione 2014-2020** denominato **“Imprese e competitività”**, presentato dal Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi della delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, per un importo di **696,25 milioni di euro** a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Il Programma interviene esclusivamente nelle cinque Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (**Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**) e si pone in funzione complementare rispetto al Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020, approvato dalla Commissione europea il 23 giugno 2015. Il programma prevede il finanziamento di due principali categorie di interventi (oltre ad uno stanziamento di 27,85 milioni di euro per assistenza tecnica):

- interventi di sostegno ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese (cui sono destinati 165 milioni di euro);
- interventi per lo sviluppo produttivo e occupazionale dei territori di destinazione (cui sono destinati 503,4 milioni di euro).

La dotazione finanziaria del programma è da utilizzarsi per una quota indicativamente pari al 60 per cento per la realizzazione di interventi coerenti con il PON «Imprese e competitività» ai fini della costituzione di un bacino di progetti *overbooking*.

Si precisa che il piano, a **carattere sperimentale**, ha la durata di tre anni, viene approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento. Il piano deve conformarsi alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia (a tal fine, la lettera *b*) integra l'articolo 1 del D.L. n. 191/2015, di un ulteriore comma 8.5)).

L'articolo interviene poi sulla **destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali** (concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis* del D.L. n. 191/2015), che vengono destinate:

- nel limite di **10 milioni** di euro per **ciascuno degli anni** del triennio **2017-2019** al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del citato **Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale** per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. A tal fine le risorse in oggetto sono mantenute sulla contabilità speciale, aperta presso la tesoreria statale e intestata ai commissari straordinari per l'attuazione del Piano ambientale, e i commissari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti per le attività di sostegno assistenziale, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale (**comma 2, lettera a**)
- nel limite di **50 milioni** di euro per il **2017** e di **20 milioni** di euro per il **2018** al Ministero della Salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la

realizzazione di un **progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi** necessari alla realizzazione di interventi di **ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie** pubbliche ubicate nei suddetti Comuni ((**comma 2, lettera b**)). Il predetto progetto - inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 - viene trasmesso dalla Regione Puglia e deve essere approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente per Taranto (vedi [comunicato stampa](#) del Consiglio dei Ministri n. 6 del 23 Dicembre 2016), integrato con un rappresentante del Ministero della salute (**comma 3**).

Come sottolineato dal Ministro per la Coesione territoriale e Mezzogiorno, tale intervento si aggiunge al rifinanziamento per 8 milioni di euro delle attività di *screening* sanitario gratuito per i residenti dei Comuni interessati disposti dal Decreto «ILVA-Terra dei Fuochi» (decreto legge 136/2013). A sua volta, la Regione Puglia dovrà rielaborare il proprio Piano sanitario - che non ha superato la verifica di efficacia e di efficienza dei Ministeri vigilanti, Salute/Economia - in modo da garantire il potenziamento dei servizi nell'area di Taranto" (da [LaGazzettadelMezzogiorno.it](#) del 24 dicembre 2016).

Si ricorda che il [decreto legge 10 dicembre 2013, n.136](#)⁵ ha affrontato l'emergenza della Terra dei fuochi nelle aree di Caserta e dintorni, ma anche di Taranto e Statte, in relazione all'Ilva. L'articolo 2, commi da 4-*quinquies* a 4-*octies*, del decreto legge 136/2013, modificando il [decreto legge 4 giugno 2013, n. 61](#)⁶, ha infatti previsto l'offerta di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte. Per gli *screenig sanitari* gratuiti sono stati destinati complessivamente 50 milioni di euro per il biennio 2014-2015.

Quanto alle **risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali** di cui all'articolo 1, comma 6-*bis* del D.L. n. 191/2015, citato nel testo del provvedimento in esame, si ricorda che tale comma 6-*bis* ha autorizzato l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre un finanziamento statale per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017 al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa.

Sugli importi erogati maturano interessi (da ultimo rideterminati dall'articolo 1, comma 609 della legge di bilancio 2017). Quanto al **rimborso allo Stato** delle predette risorse, il comma 6-*bis*, come novellato dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 98/2016, lo prevede al 2018, ovvero successivamente⁷, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo della società nel medesimo comma prevista, in prededuzione, ma subordinatamente al

⁵ *Disposizioni* urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

⁶ Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

⁷ In base alla norma originaria, gli importi avrebbero invece dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono erogati.

pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati.

Quanto all'importo ad oggi effettivamente erogato ad ILVA, rispetto ai 600 milioni autorizzati per il 2016, sebbene non si disponga di informazioni ufficiali, appare opportuno evidenziare che a legge di bilancio per il 2017-2019, il capitolo 7400/MISE (su cui sono iscritte le somme in questione) riporta, dell'importo di 600 milioni per il 2016, a residui presunti, la cifra di 315 milioni di euro.

A **garanzia del rimborso**, la disciplina vigente, contenuta nell'articolo 1, comma 6-*undecies* del D.L. n. 191/2015, pure citato nel testo del provvedimento in esame, dispone inoltre, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente *confiscate* o comunque *pervenute allo Stato in via definitiva* all'esito di procedimenti penali pendenti, sono versate fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, **all'entrata del bilancio dello Stato**, a titolo di restituzione del prestito statale di 800 milioni e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale dell'amministrazione straordinaria per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte.

Sulla questione è comunque intervenuta anche la legge di bilancio 2017, che al citato comma 609 ha previsto che i finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati nei confronti di ILVA cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle **obbligazioni che** - ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015 - l'organo commissariale di ILVA è autorizzato ad emettere **a valere sulle somme** attualmente sottoposte a sequestro (nell'ambito dei procedimenti penali a carico dei principali azionisti ed ex dirigenti dell'ILVA) all'atto del trasferimento delle medesime somme in Italia.

Il comma 610 della medesima legge di bilancio è poi intervenuto sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle citate obbligazioni specificando - con una novella all'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015 - che queste saranno versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria **previa però restituzione dei finanziamenti statali per la parte eventualmente erogata.**

Allo stato, il trasferimento delle somme sottoposte a sequestro non si è ancora verificato, Purtuttavia, con un [comunicato del 2 dicembre 2016](#) i Commissari Straordinari di ILVA in Amministrazione Straordinaria, Piero Gnudi, Enrico Laghi e Corrado Carrubba, comunicano che sono stati individuati i termini e le condizioni di un accordo tra il Gruppo ILVA, gli esponenti della famiglia Riva e le società ad essi riconducibili.

L'accordo potrà essere stipulato entro il prossimo mese di febbraio, previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni da parte degli organi competenti, che verranno richieste nei tempi tecnici necessari.

Contestualmente alla stipulazione dell'accordo, saranno tra l'altro rese disponibili ad ILVA, con il consenso degli esponenti della famiglia Riva, e nelle forme e modalità stabilite dalla legislazione speciale in vigore, somme e titoli, per un controvalore di circa Euro **1,1 miliardi, attualmente oggetto di sequestro penale**, affinché gli stessi siano destinati all'attuazione del Piano Ambientale, alla realizzazione di interventi di bonifica e alle altre finalità previste dalla legge. Si prevede, altresì, che gli esponenti della famiglia Riva mettano a disposizione un ulteriore importo, per l'ammontare complessivo di Euro

230 milioni, prevalentemente destinato a supportare la gestione corrente di ILVA e le iniziative assunte ai fini della prosecuzione dell'attività d'impresa.

L'esecuzione dell'accordo, si legge nel comunicato, consentirà di completare il processo di ambientalizzazione dell'ILVA.

Infine, l'articolo prevede alla **compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica** determinati dalle destinazioni delle risorse oggetto di rimborso agli interventi nelle zone dei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, disponendo che ad essi si provveda mediante utilizzo del Fondo – operante in termini di sola cassa - per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008), nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 (**comma 4**).

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del provvedimento in esame.

Procedure di contenzioso

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La Commissione europea ha emesso il 16 ottobre 2014 un **parere motivato** nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177/2013, avviata il 26 settembre 2013, contestando, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, la **violazione della [direttiva 2008/1/CE](#)** (cd. Direttiva IPPC) sulla **prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento** fino al 7 gennaio 2014, e della **[direttiva 2010/75/UE](#)**, **relativa alle emissioni industriali**, a decorrere da tale data. Nel parere motivato, la Commissione, pur riconoscendo i progressi conseguiti dalla data di costituzione in mora, contesta la violazione delle direttive sopra richiamate con riferimento ai seguenti ambiti:

- la **mancata copertura dei siti di stoccaggio** dei minerali e dei materiali polverulenti;
- la **mancata adozione di provvedimenti** volti alla **minimizzazione delle emissioni gassose** dagli impianti di trattamento dei gas;
- la mancata adozione di misure per il controllo dell'**emissione di particolato** con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e per la **riduzione delle emissioni di polveri** dalle acciaierie.

La Commissione contesta altresì il mancato aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) nel 2013 e la mancanza di misure relative all'**arresto definitivo dell'impianto** nonché di disposizioni per la **protezione del suolo e delle acque sotterranee**.

Investigazione formale in materia di aiuti di Stato

Il 20 gennaio 2016 la Commissione europea ha deciso di avviare, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), **un'investigazione formale per accertare l'esistenza di possibili misure a favore dell'acciaieria Ilva spa in amministrazione straordinaria**. Con una successiva comunicazione, il 13 maggio 2016 è stato esteso il procedimento anche al **prestito di 300 milioni di euro**, concesso ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015 (convertito in legge 1 febbraio 2016, n. 13).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura di sostegno costituisce aiuto se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- è concessa dallo Stato o per mezzo di risorse statali;
- conferisce un vantaggio selettivo a talune imprese o a determinate attività economiche;
- falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri.

In particolare, per quanto concerne il **prestito statale di 300 milioni di euro** la Commissione europea sottolinea che esso comporta l'utilizzo di risorse statali, essendo il prestito proveniente dal Ministero dell'economia e delle finanze, e, essendo rivolto esplicitamente all'Ilva, conferisce all'azienda un vantaggio indebito, dato che l'Ilva non avrebbe potuto ottenerlo alle normali condizioni di mercato. Infatti, la Commissione europea dubita che un operatore privato di mercato avrebbe accettato di prestare all'Ilva 300 milioni di euro, anche a condizioni diverse da quelle previste dal decreto-legge, alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versa l'impresa, dimostrate dal protrarsi della situazione di amministrazione straordinaria oltre un anno dopo la dichiarazione di insolvenza del 30 gennaio 2015.

Sulla base degli elementi sopra riportati, la Commissione europea **ritiene che non vi sia alcuna base per ritenere gli eventuali aiuti di Stato all'Ilva compatibili con il mercato interno**, dal momento che non sono ammessi – ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato - aiuti a finalità regionale né aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione a favore del settore siderurgico⁸. Inoltre, **l'Ilva non risulta ammissibile agli aiuti ambientali a norma degli orientamenti applicabili poiché si configura come impresa in difficoltà** ai sensi del punto 20, lettera c), degli [orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà](#) del 2014.

La Commissione europea ha dunque avviato una **interlocuzione con le autorità italiane** per accertare che le **risorse stanziare** siano **esclusivamente utilizzate per interventi di risanamento dell'area inquinata** dall'Ilva e per

⁸ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013); Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014).

consentire un adeguamento degli impianti al fine di renderli compatibili con la normativa in materia di emissioni inquinanti, e non già per interventi volti a garantire la prosecuzione dell'ordinaria attività degli stabilimenti. In tali casi, infatti, i finanziamenti determinerebbero una **distorsione della concorrenza** in quanto si tradurrebbero nel sostegno ad una impresa a scapito delle altre.

In conclusione, **l'utilizzo, anche parziale, delle risorse stanziato** per l'esercizio dell'attività di impresa e **non per gli interventi di risanamento non sarebbe compatibile con la normativa europea** e giustificerebbe una sanzione a carico dello Stato italiano.

Articolo 2
**(Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la
realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento,
fognatura e depurazione)**

L'**articolo 2** detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido **adeguamento** alle sentenze di **condanna della Corte di Giustizia dell'UE** pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10, relativa alla procedura di infrazione 2004/2034) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13, relativa alla procedura di infrazione 2009/2034) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari. Tale fine viene perseguito affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un **unico Commissario** straordinario del Governo, **in sostituzione dei precedenti Commissari** nominati con l'art. 7 del D.L. n. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia). L'articolo in esame provvede quindi a disciplinare le funzioni e le prerogative del nuovo Commissario unico (a cui viene affiancata una segreteria tecnica composta da non più di 6 membri), nonché il trasferimento delle funzioni dai Commissari in carica al nuovo Commissario unico.

Il comma 7 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 e relative attuazioni e modifiche

Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'UE in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE (si rinvia in proposito alla scheda sulle procedure di contenzioso a livello europeo), il comma 7 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto-legge sblocca Italia) ha consentito la possibilità di attivare la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, disciplinando i poteri dei commissari medesimi (tale possibilità di attivazione del potere sostitutivo, prevista inizialmente fino al 31 dicembre 2014, è stata successivamente prorogata dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. 192/2014, fino al 30 settembre 2015).

In merito all'attuazione delle disposizioni del citato comma 7, il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alla Camera una [nota che dà conto dell'attuazione dell'ordine del giorno n. 9/2629-AR/221](#), accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 ottobre 2014, con cui la Camera ha impegnato l'esecutivo ad attuare le citate disposizioni. In tale nota si legge che "nel mese di novembre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha incontrato i rappresentanti delle regioni Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata e Campania" e vengono indicati, quali impianti per i quali si sono riscontrate le maggiori criticità, quelli nei comuni di Acireale, Misterbianco, Augusta, Monte Tauro e Agnone, nonché dell'isola di Ischia. Per tali interventi la nota sottolinea che "il Ministero dell'ambiente ha avviato le procedure previste dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, valutando anche la nomina di appositi commissari straordinari". Nella seduta dell'11 giugno 2015, in risposta

all'[interrogazione 5/05774](#), il rappresentante del Governo ha fornito l'elenco delle procedure di cui al citato comma 7 (potere sostitutivo) attivate dal Ministero dell'ambiente.

Nel [documento consegnato dal Ministro dell'ambiente nel corso della sua audizione del 1° marzo 2016](#) presso l'VIII Commissione della Camera dei deputati, si legge che la procedura prevista dal comma 7 dell'art. del D.L. 133/2014 ha portato, tra l'altro, "alla nomina di appositi commissari straordinari per interventi finanziati con la delibera CIPE n. 60/2012, che interessano le Regioni: Basilicata (6 agglomerati – 8 interventi – importo € 23,7 mln), Campania (4 agglomerati – 4 interventi – importo € 180,332 mln), Calabria (11 agglomerati – 5 interventi – importo € 27,3 mln) e Sicilia (36 agglomerati – 64 interventi € 772,08 mln)".

Con riferimento alle risorse stanziare nella [delibera CIPE 60/2012](#), nella relazione del Ministro dell'ambiente relativa alla procedura d'infrazione n. 2004/2034 (trasmessa al Parlamento nel gennaio 2016), viene ricordato che con tale delibera sono stati destinati oltre un miliardo e 643 milioni di euro al finanziamento di 183 interventi individuati dalle Regioni (tramite specifici accordi di programma quadro sottoscritti nel 2013 tra i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico e le Regioni meridionali) e ritenuti dalle stesse prioritari nel settore idrico ed a risolvere le situazioni di maggiore criticità nel Sud del Paese (Basilicata - Calabria - Campania - Puglia - Sardegna - Sicilia). Dei 183 interventi in argomento 121 interessano agglomerati che sono stati interessati o attualmente ancora coinvolti nella procedura d'infrazione 2004/2034".

Sullo stato degli investimenti per la chiusura del contenzioso europeo in atto si rinvia alla [sezione "infrazioni" del "Portale dell'acqua"](#) realizzato dalla Struttura di missione "Italiasicura".

Al fine di accelerare le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE, il **comma 8 dell'art. 22 del D.L. n. 113/2016** ha introdotto due nuovi commi (*7-bis* e *7-ter*) dopo il comma 7 dell'art. 7 del D.L. n. 133/2014.

Il nuovo comma *7-bis* detta una disposizione che si applica ai commissari straordinari (di cui al comma 7, ovviamente) che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse della delibera CIPE n. 60/2012.

Si fa notare che tali risorse non sono le uniche risorse destinate dallo Stato alla finalità in questione. Si ricorda infatti che il comma 112 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (10 milioni per il 2014; 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per l'esercizio 2016). Tale piano è stato approvato con D.M. Ambiente n. 271 del 13 novembre 2014, non pubblicato in G.U.

In proposito, in risposta all'[interrogazione 3-02479](#), il Ministro dell'ambiente ha ricordato (nella seduta del 14 settembre 2016) che "la ripartizione del fondo, che ha ricevuto parere favorevole dalla Conferenza unificata, non tiene conto delle regioni del Mezzogiorno, beneficiarie dei fondi della delibera CIPE n. 60 del 2012, che destina oltre un miliardo e sei a valere proprio sul Fondo per lo sviluppo di coesione. Ad oggi, risultano trasferiti 28 milioni e mezzo alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Val d'Aosta e Veneto. Per Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Liguria il trasferimento ha riguardato anche la quota relativa all'annualità 2016;

la Toscana ha in corso di perfezionamento la richiesta di trasferimento. Ad oggi, non hanno presentato domanda a causa della mancata aggiudicazione dei lavori le regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, provincia autonoma di Trento e Umbria”.

Con riferimento alle risorse della delibera CIPE n. 60/2012, si ricorda che il comma 6 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia) reca disposizioni finalizzate alla realizzazione di interventi relativi alle risorse idriche, nonché per la bonifica di discariche. Per tali finalità viene prevista l'istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'ambiente, finanziato mediante le revoche delle risorse stanziare, per le medesime finalità, dalle delibere CIPE n. 60 e n. 87 del 2012 e per le quali alla data del 30 giugno 2016 non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono demandati ad un apposito D.P.C.M.

Finalità analoghe, a quelle previste dalle norme succitate, sono perseguite dall'art. 58 della legge n. 221/2015, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, c.d. collegato ambientale) che istituisce un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione.

Si ricorda inoltre che il comma 140 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, in una serie di settori, tra cui quello delle “infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”.

Rispetto alle succitate risorse, rivenienti dalla delibera CIPE n. 60/2012, il nuovo comma 7-*bis* dispone che i commissari devono:

- procedere senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa;
- informare, in merito all'esito di tali procedure di evidenza pubblica, il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e l'Agenzia per la coesione territoriale.

Il successivo comma 7-*ter* disciplina invece il funzionamento delle contabilità speciali detenute dai commissari (stabilendo che queste siano direttamente alimentate, per la quota coperta con le risorse della delibera CIPE n. 60/2012, con un anticipo fino al 20% del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari e poi con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario) e detta disposizioni in materia di monitoraggio.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione in esame si constata che le disposizioni introdotte dal comma 7 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 non hanno finora prodotto i risultati sperati. I motivi sono individuati nel fatto che “le procedure nazionali di

concreta messa a disposizione delle risorse sono risultate troppo laboriose (solo recentemente è stato introdotto nell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 il comma 7-bis, che consente di procedere ad impegni con la sola competenza a prescindere della cassa)" e nella circostanza che ai commissari nominati in base alle norme del citato comma 7 "non sono corrisposti compensi e l'incarico commissariale è quindi aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente svolto" e che "la vicinanza con i territori spesso ha irretito il loro operato in sterili contrapposizioni localistiche".

Nomina del Commissario unico (comma 1, primo periodo)

Il comma 1 prevede la nomina di un unico Commissario straordinario del Governo, con **apposito D.P.C.M.** che dovrà essere emanato **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore del decreto-legge (quindi entro il 30 gennaio 2017) e dopo aver sentito i Presidenti delle regioni interessate.

La stessa disposizione stabilisce che il Commissario dovrà essere scelto tra persone, anche estranee alla P.A., di comprovata esperienza gestionale e amministrativa.

Disciplina applicabile al Commissario unico: durata, compenso, poteri, ecc. (commi 1, secondo e terzo periodo, 3 e 11)

In base al secondo e al terzo periodo del comma 1, il Commissario:

- **resta in carica per un triennio;**
- **se dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo** secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la relativa durata, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

In base al successivo **comma 3**, al Commissario è corrisposto esclusivamente un **compenso** determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.L. n. 98/2011, **a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.**

Il richiamato comma 3 dell'art. 15 del D.L. 98/2011 prevede che il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile e che la parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Il comma 3 in esame stabilisce, inoltre, che il compenso è composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti, *riproducendo quanto stabilito dal richiamato comma 3 dell'art. 15 del D.L. 98/2011.*

Il comma 11 dispone l'applicazione, al Commissario unico, delle seguenti disposizioni:

- commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del D.L. 91/2014, e comma 5 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, che attribuiscono una serie di poteri ai Presidenti delle regioni in qualità di Commissari straordinari per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Il comma 2-ter dell'art. 10 del D.L. 91/2014 prevede la possibilità di delegare apposito soggetto attuatore, purché senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 4 dispone che, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sia possibile avvalersi "oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate". Il comma 5 del medesimo articolo conferisce invece la titolarità dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e la possibilità di avvalersi di poteri di sostituzione e di deroga. Il successivo comma 6 stabilisce che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente sostituisce tutti i pareri, le autorizzazioni e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Lo stesso comma detta altresì disposizioni acceleratorie, prevedendo che tali pareri o atti di assenso devono essere comunque rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in mancanza del parere, si provvede alla conclusione del procedimento, e dimezzando i termini previsti dal T.U. espropri (D.P.R. 327/2001) in caso di occupazioni di urgenza e di eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi.

Il comma 5 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 dispone che, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, emanato il relativo decreto, il Presidente della Regione (e quindi anche il Commissario unico in questione) provveda alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

- commi 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del D.L. 133/2014, che hanno dettato disposizioni finalizzate ad accelerare l'operato degli attuali Commissari per l'adeguamento alle norme della direttiva sulle acque reflue.

Il comma 7-bis dispone che i commissari devono procedere senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, nonché informare, in merito all'esito di tali procedure, il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e l'Agenzia per la coesione territoriale. Il successivo comma 7-ter disciplina invece il

funzionamento delle contabilità speciali detenute dai commissari e detta disposizioni in materia di monitoraggio.

Compiti del Commissario unico (comma 2)

Il comma 2 attribuisce al Commissario unico **compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi** funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle citate sentenze di condanna emesse dalla Corte di Giustizia dell'UE (causa C-565/10 e causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere (v. *infra* scheda sulle procedure di contenzioso), mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue **necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi** alla data di entrata in vigore del decreto in esame (cioè **al 31 dicembre 2016**).

In tali compiti è fatta rientrare anche la **gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere**, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito

La norma richiama l'art. 143 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), in base al quale gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. Lo stesso art. 143 dispone altresì che la tutela di tali beni spetta anche all'ente di governo dell'ambito.

Si ricorda che l'articolo 74, comma 1, lettera q), del medesimo decreto legislativo, definisce l'ente di governo dell'ambito come la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

Adempimenti connessi al subentro del nuovo Commissario unico (commi 4-7)

Trasferimento delle risorse (commi 4, 6 e 7)

Il **comma 4** prevede la **cessazione dell'incarico degli attuali Commissari straordinari** (nominati in attuazione dell'art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014) **a far data dal D.P.C.M. di nomina del nuovo Commissario unico** che li sostituisce.

Viene altresì disposto il contestuale **trasferimento all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico** (aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma⁹) delle seguenti **risorse**:

- **risorse presenti nelle contabilità speciali** intestate agli attuali commissari;
- **risorse della delibera CIPE n. 60/2012** destinate agli interventi di cui al comma 1 con le modalità di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (v. *supra*).

⁹ La norma fa rinvio, per la disciplina di tale contabilità speciale, alle disposizioni degli articoli 8 e 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

Andrebbe valutata l'opportunità di modificare il riferimento agli "interventi di cui al comma 1", considerato che gli interventi affidati alla competenza del Commissario unico non sono disciplinati da tale disposizione, ma dal successivo comma 2.

- **tutte le risorse** finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché quelle da destinare agli interventi di cui al comma 2 **per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.**

Il riferimento sembra essere alla [delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016](#), pubblicata nella G.U. n. 267 del 15 novembre scorso e intitolata "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il mezzogiorno. Assegnazione risorse", che disciplina l'assegnazione di 13,4 miliardi di euro alle Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno (o Comuni capoluogo dell'Area metropolitana) per l'attuazione di interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati "Patti per il Sud". Il totale delle risorse FSC assegnate ai Patti per il Sud con la delibera n. 26 del 10 agosto 2016 costituisce un sottoinsieme delle risorse FSC 2014-2020 ripartite per area tematica: 1. Infrastrutture; 2. Ambiente; 3. Sviluppo economico e produttivo; 4. Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali; 5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione; 6. Rafforzamento della PA.¹⁰

I **commi 6 e 7** prevedono il trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario unico **anche** delle seguenti risorse:

- **risorse della delibera CIPE n. 60/2012** già trasferite ai bilanci regionali ma **per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori.** Per tali risorse, il comma 6 prevede che le regioni provvedano al trasferimento entro 30 giorni dalla nomina del nuovo Commissario unico e che, decorso inutilmente tale termine (fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento), il medesimo Commissario unico, in qualità di Commissario ad acta, adotti i relativi necessari provvedimenti;
- risorse derivanti dagli interventi di cui al comma 2 (cioè quelli di competenza del nuovo Commissario unico) **per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali.** In tal caso il comma 7 prevede, infatti, che i gestori del servizio idrico integrato, sentita la competente Autorità, ovvero la Regione, trasferiscano gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.

¹⁰ Per una analisi degli interventi che qui interessano ricompresi nell'ambito dei singoli Patti regionali, e delle relative risorse ad essi assegnate, si rinvia al primo Rapporto presentato dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE), aggiornato al 13 dicembre 2016, finalizzato ad offrire una ricognizione dei Patti per il Sud stipulati dal Governo con le Regioni del Mezzogiorno e con le Città Metropolitane (<http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2016/12/22/ricognizione-sui-patti-per-il-sud/>).

Trasferimento dei documenti e del rendiconto della gestione svolta (comma 5)

Il **comma 5** prevede che gli attuali **commissari** debbano rendicontare il loro operato con una **relazione sullo stato di attuazione degli interventi** di competenza **e sugli impegni finanziari assunti** nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate.

Tale relazione deve essere **trasmessa, entro 30 giorni** dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi entro il 30 gennaio 2017) e comunque entro la data di cessazione dall'incarico:

- alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- al Ministero dell'ambiente
- al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- **al nuovo Commissario unico**, a cui i commissari attuali devono **anche** trasferire **tutta la documentazione progettuale e tecnica** in loro possesso.

Affidamento degli incarichi di progettazione (comma 8)

Il comma 8 affida al Commissario unico il compito di provvedere, **entro 30 giorni** dalla sua nomina, alla **definizione** (mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dall'articolo in esame) **di un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria**, finalizzato alla successiva predisposizione di un **albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro**, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034.

La stessa norma stabilisce che tale albo è **sottoposto all'ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione) **per la verifica** della correttezza e trasparenza delle **procedure di gara**.

Nel prevedere il succitato sistema di qualificazione, la norma in esame prevede che esso sia predisposto ai sensi dell'art. 134 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

L'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 consente agli enti aggiudicatori nei settori speciali, tra i quali rientra il settore dell'acqua, di istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli enti provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati. Nel disciplinare tale sistema, l'art. 134 dispone, tra l'altro, che un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati, e che quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.

Si ricorda, in merito all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, che l'ANAC, con la delibera 14 settembre 2016, n. 973 (pubblicata sulla G.U. n. 228 del

29 settembre 2016), ha emanato apposite linee guida recanti gli indirizzi generali in materia (Delibera n. 973).

Strutture di cui può avvalersi il Commissario unico (commi 9-10)

Enti o società di cui può avvalersi il Commissario unico (comma 9)

In base al comma 9, il Commissario unico si avvale, **sulla base di apposite convenzioni**, di **società in house** delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, degli **enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente** (istituito dalla L. 132/2016), cioè dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, delle **Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici** che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segreteria tecnica del Commissario unico (comma 10)

Il comma 10 prevede l'**istituzione di una Segreteria tecnica**, di cui il Commissario unico può avvalersi **per il triennio 2017-2019**.

Lo stesso comma disciplina i vari aspetti organizzativi e finanziari per la costituzione ed il funzionamento della segreteria. In particolare sono disciplinati:

- la **composizione** della segreteria, stabilendo che essa è formata da non più di 6 membri;
- le **modalità e i criteri di nomina dei membri** della segreteria stessa, stabilendo che essi sono nominati mediante decreto del Ministro dell'ambiente e scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque;
- i **compensi spettanti ai componenti** della segreteria, stabilendo che il citato decreto di nomina degli stessi provveda anche a determinare l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente, nei limiti di una **spesa complessiva annuale non superiore a 300.000 euro**.

La copertura dei relativi oneri è ottenuta mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Tale comma 226, per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino, ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Procedure di contenzioso

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 10 aprile 2014 la Corte di giustizia europea ha dichiarato l'**inadempienza dell'Italia** per il mancato rispetto della normativa comunitaria relativa al **trattamento delle acque reflue urbane** ([direttiva 91/271/CEE](#)), condannandola al pagamento delle spese ([Causa C-85/13](#)).

La sentenza è stata pronunciata in seguito al ricorso presentato dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2034.

L'articolo 3 della direttiva obbliga gli Stati membri a provvedere affinché tutti gli agglomerati urbani siano provvisti di **reti fognarie per le acque reflue urbane**. In particolare, per quelli con più di 10.000 abitanti e le cui acque reflue si immettono in acque recipienti considerate, ai sensi del successivo articolo 5, aree sensibili, il termine a provvedere è fissato al 31 dicembre 1998. L'articolo 4 dispone l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un **trattamento secondario** o ad un trattamento equivalente. L'articolo 5 dispone che gli Stati membri individuano le **aree sensibili** e provvedano affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello secondario. L'articolo 10, infine, dispone che gli Stati membri provvedano affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane garantiscano prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e, nella progettazione, si tenga conto delle variazioni stagionali di carico.

In relazione a tali disposizioni, la Corte di giustizia ha accertato l'**incompletezza dei dati presentati dalle autorità italiane** sul numero dei comuni i cui impianti di trattamento delle acque reflue non risultavano conformi a quanto disposto dalla normativa europea e l'**esistenza di agglomerati in cui persistevano situazioni di non conformità alla direttiva**.

Tale sentenza segue quella del 19 luglio 2012 ([causa C-565/10](#)) relativa alla procedura di infrazione 2004/2034, con la quale la Corte europea ha dichiarato l'**inadempimento dell'Italia** per non avere predisposto adeguati **sistemi per il convogliamento e il trattamento delle acque reflue** in numerosi **centri urbani con oltre 15.000** abitanti entro il termine previsto del 31 dicembre 2010, come previsto dalla direttiva 91/271/CE.

Poiché **l'Italia non ha dato esecuzione alla sentenza del 2012**, l'8 dicembre 2016 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia, ex art. 260 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), chiedendo contestualmente che venga comminata una **sanzione forfettaria di 62.699.421,40 euro**, ed una **sanzione giornaliera pari a 346.922,40 euro** qualora la piena conformità non sia raggiunta entro la data in cui la Corte emetterà la sentenza.

A distanza di quattro anni dalla sentenza, infatti, la Commissione rileva che la **questione non è ancora stata affrontata in 80 agglomerati**, che contano oltre 6 milioni di abitanti e sono situati in diverse regioni italiane: Abruzzo (1

agglomerato), Calabria (13 agglomerati), Campania (7 agglomerati), Friuli Venezia Giulia (2 agglomerati), Liguria (3 agglomerati), Puglia (3 agglomerati) e Sicilia (51 agglomerati). Ad avviso della Commissione, la mancanza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento in questi 80 agglomerati pone **rischi significativi per la salute umana**, le acque interne e l'ambiente marino.

Con riferimento ad **ulteriori agglomerati urbani** (tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa) risultanti, sulla base dei dati in suo possesso, non conformi alla [direttiva 91/271/CEE](#), è in corso un'altra **procedura di infrazione** (2014/2059), nell'ambito della quale la Commissione europea ha inviato il 26 marzo 2015 un parere motivato ex art. 258 TFUE.

La procedura di infrazione segue l'espletamento della fase precontenziosa (EU-Pilot 1976/11/ENVI) in cui la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni sulla situazione di 1.007 agglomerati urbani, nonché su tutti i comuni con più di 2.000 abitanti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e, infine, su ulteriori 107 agglomerati per i quali è stato comunicato l'impiego di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. Le risposte fornite, in data 16 settembre 2011, 23 gennaio 2012, 29 maggio 2012 e 11 luglio 2013, non sono state giudicate sufficienti dalla Commissione che, pertanto, ha deciso l'apertura della procedura di infrazione.

I rilievi della Commissione riguardano la **conformità del sistema di depurazione delle acque reflue** nei comuni indicati. In particolare:

- articolo 3: la non conformità riguarda la **non dimostrata esistenza di un sistema di raccolta delle acque reflue**, l'inadeguatezza dei sistemi individuali o di altri sistemi adeguati (IAS), l'insufficienza delle informazioni fornite, la mancata giustificazione della riduzione dei carichi attribuiti ad alcuni agglomerati;
- articolo 4: la mancanza o l'insufficienza delle informazioni fornite dall'Italia inducono la Commissione a concludere che **gli impianti esistenti non garantiscono il trattamento adeguato** delle acque reflue;
- articolo 5: la Commissione contesta la **mancanza o l'insufficienza di informazioni** relative agli **impianti serventi aree sensibili** e bacini drenanti di aree sensibili.

La Commissione ritiene che tale situazione sia estremamente preoccupante considerando che per alcuni di tali agglomerati la violazione era già stata accertata dalle sopra citate sentenze della Corte di giustizia europea, relative alle procedure di infrazione n. 2004/2034 e 2009/2034.

Articolo 3

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio)

L'**articolo 3** interviene sulla composizione della **cabina di regia**, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana **del comprensorio Bagnoli-Coroglio** e per assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio (anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale), al fine di prevedere che sia **presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato**, anziché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.

La norma modifica l'articolo 33, comma 13, del decreto legge n. 133 del 2014, come sostituito dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera c), del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, che ha previsto l'istituzione della predetta cabina di regia, allo scopo di adeguare la sua composizione alla nuova compagine governativa in cui le funzioni relative alla coesione territoriale e al Mezzogiorno sono attribuite a un Ministro.

La [cabina di regia](#), che si è insediata il 1° dicembre 2015, è stata finora presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, che è stato nominato Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

La cabina di regia è composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.

L'articolo 33 del citato decreto legge n. 133 del 2014 ha dettato una disciplina speciale (commi 1-10) per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate sulla base di una delibera del Consiglio dei Ministri, attraverso la predisposizione di uno specifico programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Tale disciplina è applicata al comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel comune di Napoli, dichiarato *ex lege* area di rilevante interesse nazionale, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree medesime (comma 11). Per una ricostruzione della disciplina recata dal citato articolo 33, si rinvia alla relativa [sezione](#) del tema web Bonifiche dei siti inquinati e danno ambientale.

Articolo 4 **(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale)**

L'**articolo 4** reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel **comparto del trasporto marittimo**, in particolare nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività del trasbordo di merci (cd. *transshipment*).

A tal fine, a decorrere dal **1° gennaio 2017** viene istituita (**comma 1**), in via eccezionale e temporanea, per un **periodo massimo di 36 mesi**, una **Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale** (di seguito Agenzia), avente lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuale.

All'Agenzia, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applica la normativa vigente relativa alle agenzie di somministrazione, di cui al D.Lgs. 276/2003 e al D.Lgs. 81/2015¹¹, ove compatibili (**comma 6**).

¹¹ Il contratto di somministrazione di lavoro, introdotto dagli articoli 28-38 del D.Lgs. 276/2003 e attualmente regolamentato dagli articoli 30-40 del D.Lgs. 81/2015, è un particolare contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti (somministratore, cioè un soggetto autorizzato come le agenzie di somministrazione, utilizzatore e lavoratore). Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione). La peculiarità dell'istituto consiste, quindi, in un rapporto che prevede l'operatività di due differenti contratti, un contratto di somministrazione, di natura commerciale, tra l'utilizzatore e il somministratore, e un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore.

Il contratto di somministrazione di lavoro, che deve essere stipulato in forma scritta, può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato e può essere concluso anche come rapporto a tempo parziale. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore (limite quantitativo). La somministrazione a tempo indeterminato (la cui disciplina è soggetta alla disciplina generale sul rapporto a tempo indeterminato) concerne esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Durante i periodi di non utilizzazione, il lavoratore rimane a disposizione del somministratore. Durante tali periodi di inattività, al lavoratore spetta un'indennità di disponibilità. La disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non si applica alle pubbliche amministrazioni.

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore (con l'eccezione della somministrazione di lavoratori che godono di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati, esenti da tali limiti). Per tale contratto trovano applicazione le regole del contratto a termine, escluse specifiche disposizioni (quali quelle sulla durata massima, proroghe e rinnovi, limiti quantitativi, diritto di precedenza).

Il contratto di somministrazione è vietato: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive in cui si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi; presso unità produttive in cui sono operanti sospensioni o riduzioni dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni; per i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Agenzia è istituita dall'Autorità di Sistema portuale (sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in *prorogatio* le sue funzioni) nei **porti nei quali almeno l'80% della movimentazione di merci** containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi **5 anni in modalità *transshipment***, e a condizione che negli stessi porti persistano da almeno **5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche**.

Secondo i dati riportati nel Piano strategico della portualità e della logistica, **approvato con** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, i porti italiani di puro *transshipment* sono **Gioia Tauro, Taranto e Cagliari**, porti nei quali l'attività ha registrato complessivamente un calo nell'arco temporale 2005-2013, ma differenziato nei diversi porti. Se infatti Gioia Tauro e Taranto hanno visto la propria quota di mercato (market share) ridursi in maniera significativa dal 2007 al 2014 (rispettivamente -13,7% e - 80,3%) il porto di Cagliari ha registrato un aumento del traffico negli ultimi anni (+20%). Nella tabella seguente è riassunta la **movimentazione merci di *transshipment*** in questi tre porti:

(dati in migliaia di TEU):

Porti di Transshipment	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (*)
Gioia Tauro	3.445	2.468	2.857	2.852	2.305	2.721	3.094	2.970
Taranto	756	787	741	582	604	263	197	149
Cagliari	547	308	737	629	603	628	702	656

(*) dati stimati

Si ricorda che in attuazione della legge delega n. 124 del 2015, è stato emanato il **decreto legislativo n. 169/2016**, entrato in vigore il 15 settembre 2016, con il quale sono state istituite le **nuove 15 Autorità di Sistema portuale (AdSP)**, che hanno sostituito le precedenti 24 Autorità portuali, disciplinate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e che coordinano i 57 porti di rilievo nazionale del nostro Paese. L'art. 6 della legge n. 84 del 1994, novellata dal decreto legislativo n. 169/2016, elenca le 15 Autorità di Sistema Portuale, ciascuna delle quali è guidata da un board, il "Comitato di gestione" con il ruolo di decisore pubblico istituzionale, guidato da un Presidente scelto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le Regioni interessate, il cui incarico dura quattro anni. I rappresentanti degli operatori e delle imprese faranno parte, invece, degli "Organismi di partenariato della Risorsa Mare" con funzioni consultive: potranno partecipare al processo decisionale, ma non potranno votare atti amministrativi.

Per quanto attiene, infine, i diritti e doveri in capo al lavoratore somministrato, si ricorda che il lavoratore svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice, come se fosse un dipendente di quest'ultima. Il lavoratore, durante la missione, ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell'impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività. L'impresa fornitrice deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento della missione, nonché formarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista (tale obbligo può essere adempiuto anche dall'impresa utilizzatrice).

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale, Jonio e dello Stretto comprende i Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo); Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio comprende il solo Porto di Taranto.

Nell'**Agenzia** confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese operanti ai sensi dell'articolo 18 della L. n. 84/1994, autorizzate alla movimentazione dei *container* che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

In proposito, la relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame evidenzia che la data del 27 luglio 2016 è quella nella quale sono stati sottoscritti specifici accordi di programma (ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990) da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle autorità portuali e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA.

L'art. 18 della legge n. 84 che viene richiamato, disciplina la concessione le aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale per l'espletamento delle operazioni portuali, alle imprese che esercitano tali attività (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale).

L'Agenzia è promossa e partecipata, per il periodo di riferimento, **dall'Autorità di Sistema portuale competente (comma 2)**, in deroga all'articolo 6, comma 11, della L. n. 84/1994, in quanto tale norma vieta espressamente alle AdSP di svolgere, direttamente o tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Il comma 2 prevede comunque espressamente l'obbligo di conformarsi alle norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al D.Lgs. n. 175/2016).

L'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 richiamato prevede ad esempio che le amministrazioni pubbliche (tra cui sono ricompresi gli enti pubblici economici e le autorità portuali in base all'art. 2, co. 1, lett. a), possano partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Si prevede che le attività delle Agenzie siano svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.

Al riguardo, la relazione illustrativa allegata specifica che i costi di costituzione e funzionamento dell'Agenzia sono posti a carico dell'Autorità di sistema nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle autorità di sistema in base al comma 5 dell'articolo 6 della L. 84/1994. Si ricorda infatti che **l'AdSP è ente pubblico non economico** di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di **autonomia** amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. I compiti delle AdSP sono elencati al comma 4 dell'art. 6.

L'Agenzia fornisce (**comma 3**) attività di supporto alla **collocazione professionale dei lavoratori** iscritti nei propri elenchi (anche attraverso la loro formazione professionale) in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. E' altresì previsto che le **Regioni possano cofinanziare i piani di formazione** o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al fine di favorire il progressivo assorbimento di tale manodopera, la somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico (**comma 4**). Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della L. 84/1994 (vedi *infra*), lo stesso, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, ha l'obbligo di rivolgersi all'Agenzia.

È inoltre previsto l'**obbligo, per le imprese autorizzate o concessionarie** (in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi nel porto) di **fare ricorso ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate** nel relativo titolo abilitativo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, laddove vi sia coerenza tra i profili professionali richiesti e offerti (**comma 5**). Lo stesso obbligo grava, in caso di previsione di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della L. 84/1994, sopra richiamato.

È altresì previsto l'obbligo, per i lavoratori individuati, di accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi tenuti dall'Agenzia.

Ai sensi del **comma 7**, al personale interessato, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della L. 92/2012 (che prevede l'erogazione a regime, dal 2013, di uno specifico strumento di **sostegno al reddito** introdotto, dall'articolo 19, comma 12, del D.L. 185/2008, e successivamente prorogato più volte, a favore di specifiche categorie di lavoratori del settore portuale, in termini identici a quelli stabiliti da discipline transitorie per gli anni precedenti), nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per il 2017, 14.112.000 euro per il 2018 e 8.064.000 euro per il 2019.

L'articolo 3, comma 2, della L. 92/2012, ha disposto l'erogazione a regime, dal 2013, di uno specifico strumento di sostegno al reddito sia agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della L. 84/1994, sia ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, ai sensi dell'articolo 21,

comma 1, lettera b), della medesima L. 84/1994¹². L'indennità¹³ è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni¹⁴, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare: per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro; per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

L'erogazione dei trattamenti richiamati, da parte dell'INPS, è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

Al riguardo, la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame afferma che l'erogazione dell'indennità di integrazione salariale straordinaria per le giornate di mancato avviamento al lavoro è effettuata secondo le disposizioni contenute nella circolare INPS 48/2016, con le seguenti modalità: 80 euro (costo giornaliero per lavoratore) per 252 giornate lavorative nell'anno per una spesa massima lorda pro capite annua di 20.160 euro. In particolare, il beneficio potrà interessare, nel 2017, 900 lavoratori portuali (Gioia Tauro e Taranto). Negli anni successivi il beneficio sarà erogato ai soli lavoratori che non avranno trovato un'adeguata collocazione, stimabili in circa 700 nel 2018 e in circa 400 nel 2019.

Viene altresì previsto (**comma 8**) che, qualora alla scadenza del periodo di operatività dell'Agenzia restassero in forza alla stessa lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di

¹² Si tratta, nell'ambito della trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, dell'obbligo di trasformazione, da parte di queste ultime, in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, di mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della L. 1369/1960 (quale, ad esempio, il divieto di appaltare o subappaltare le prestazioni lavorative, oppure di servirsi di lavoratori a cottimo).

¹³ Introdotta in via sperimentale dall'articolo 19, comma 12, del D.L. 185/2008 e successivamente prorogata più volte (da ultimo, per il 2012, dall'articolo 33, comma 23, della L. 183/2011).

¹⁴ Al riguardo, la circolare INPS 48/2016 riporta gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 148/2015, nonché la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi (indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della L. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%) sono pari a: 971,71 € lordi (pari a 914,96 € netti) per una retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro; 1.167,91 € lordi (pari a 1.099,70 € netti) per una retribuzione superiore a 2.102,24 euro. La circolare, inoltre, sottolinea che, in base al combinato disposto dell'art. 3 e del comma 1, lett. l e m, dell'articolo 46 del medesimo D.Lgs. 148/2015 (quest'ultimo recante l'abrogazione dell'articolo 1 della L. 863/84 e dell'articolo 13 della L. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. 148/2015.

tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della L. 84/1994 che reca la disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo.

L'articolo 17 della L. 84/1994 disciplina la fornitura del lavoro portuale temporaneo. In particolare, il comma 2 stabilisce che le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, debbano autorizzare l'erogazione delle prestazioni di lavoro temporaneo da parte di una impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali. L'attività della richiamata impresa deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Il successivo comma 5 dispone che nel caso in cui non si realizzi quanto previsto in precedenza circa l'istituzione e l'autorizzazione all'esercizio della richiamata impresa, le prestazioni di lavoro portuale temporaneo vengano erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese operanti in operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale), in fornitura di lavoro portuale temporaneo e nella gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali.

Agli oneri derivanti dal precedente comma 7, pari a 18.144.000 euro per il 2017, 14.112.000 euro per il 2018 e 8.064.000 euro per il 2019, si provvede (**comma 9**):

- quanto a 18.144.000 euro per il 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, (**lettera a**);
- quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (**lettera b**).

Infine, ai sensi del **comma 10**, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 9 (pari a 18.144.000 euro per il 2017) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008).

Articolo 5 ***(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)***

L'**articolo 5 incrementa di 50 milioni**, per il **2017**, lo stanziamento del **Fondo per le non autosufficienze**. All'onere di 50 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 200 della legge n. 190/2014).

L'incremento dello stanziamento del Fondo non reca alcuna specifica finalizzazione.

Il Fondo per le non autosufficienze

Il Fondo per le non autosufficienze è stato istituito dall'[art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296](#) (legge finanziaria 2007) per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria integrata, con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio.

La legge di stabilità 2015 (comma 159 della [legge 190/2014](#)) ha disposto per il Fondo un finanziamento di 400 milioni per il 2015 e uno stanziamento a regime di 250 milioni a decorrere dal 2016. Lo stanziamento del Fondo è finalizzato anche al finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Successivamente, il comma 405 della legge di stabilità 2016 ([legge 208/2015](#)) ha incrementato lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da SLA, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Pertanto, **lo stanziamento a regime del Fondo, a decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni.**

Le risorse del Fondo (aggiuntive rispetto a quelle destinate dalle Regioni e dalle autonomie locali alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti) sono ripartite annualmente con decreto.

Il [decreto 26 settembre 2016](#), di riparto dei 400 milioni costituenti la dotazione del Fondo, ha poi definito le prestazioni, gli interventi e i servizi assistenziali dell'offerta integrata socio-sanitaria rivolta alle persone non autosufficienti. Il decreto specifica che l'offerta di interventi è individuata su **aree prioritarie di intervento** riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni (che, si ricorda, non sono stati ancora definiti in ambito sociale). Queste le aree prioritarie individuate:

- a) incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare;
- b) trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura ed assistenza domiciliari, progettati sulla base di un piano personalizzato, nelle diverse forme e modalità previste dalle regioni. I trasferimenti monetari possono essere anche finalizzati alla fornitura diretta dei servizi di cura ed assistenza da parte di familiari e persone del vicinato;
- c) interventi complementari all'assistenza domiciliare, quali i ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, e di altre azioni di supporto individuate nel piano

personalizzato, ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea. Di tale interventi viene assunto l'onere della quota sociale.

Il decreto del settembre 2016 ha poi definito in maniera puntuale, ai soli fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo, le **persone in condizione di disabilità gravissima**, riconducendole in primo luogo ai beneficiari dell'indennità di accompagnamento e alle persone definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 (Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza) del Regolamento ISEE (D.P.C.M. n. 159/2013).

Per **facilitare le attività sociosanitarie assistenziali integrate**, ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, il decreto ha poi stabilito che le regioni si impegnino a:

- a) prevedere o rafforzare punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali;
- b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza;
- c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le regioni, tenendo anche conto delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
- d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale;
- e) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni (es.: *budget* di cura).

Infine, il decreto di riparto del settembre 2016 ha previsto l'approvazione di un **Piano triennale 2017-19 per la non autosufficienza**. Il Piano - un decreto interministeriale, preceduto da una intesa in sede di Conferenza unificata - dovrà definire:

- a) i principi e i criteri per l'individuazione dei beneficiari degli interventi rivolti alle persone con necessità di sostegno intensivo. Gli interventi dovranno essere differenziati in base all'intensità del sostegno necessario;
- b) lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze nell'ottica di una progressione graduale nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Articolo 6 **(Scuola europea di Brindisi)**

L'**articolo 6** autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee: tale autorizzazione è finalizzata a consentire lo svolgimento del previsto *curriculum* per le scuole europee, dal livello dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. Tutto ciò si pone poi come prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi.

La spesa collegata alla norma in commento è di **577.522,36 euro annui a decorrere dal 2017**: a tali oneri si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel bilancio triennale 2017-2019, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La pertinente sezione della relazione introduttiva al disegno di legge (A.C. 4200) di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 precisa che l'articolo 6 in commento è volto ad assicurare le risorse necessarie a **garantire un'offerta formativa plurilingue ai figli del personale espatriato in servizio presso la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi** - non mancando di rilevare l'importante indotto socioeconomico sulla città di Brindisi e sul suo retroterra dato dalla presenza della base medesima.

La sperimentazione consentita a partire dal 2012 dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca nei confronti dell'Istituto comprensivo "Centro" e del Liceo scientifico "Fermi-Monticelli" di Brindisi ha riscontrato un giudizio positivo del Segretariato generale scuole europee: in vista della sottoscrizione di due convenzioni di accreditamento dei due istituti brindisini con il Segretariato, si rende necessario coprire il **maggiore fabbisogno di personale di madrelingua** specificamente qualificato al fine di assicurare agli alunni delle scuole europee un insegnamento pienamente soddisfacente nelle rispettive lingue: ciò naturalmente va ben oltre gli organici previsti dall'ordinamento scolastico nazionale italiano, e richiede ulteriori oneri finanziari. Peraltro, l'eventuale mancata ottemperanza a tale maggiore fabbisogno di personale docente **sarebbe suscettibile di porre in questione la permanenza a Brindisi della base logistica ONU per le operazioni internazionali umanitarie e di *peacekeeping***, attesa la rilevanza che le Nazioni Unite attribuiscono alla presenza di adeguate risorse formative per i figli del personale internazionale in servizio nella base.

Va inoltre segnalato come con [decreto n. 727 del 20 settembre 2016](#) il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca abbia proceduto a prorogare per il triennio 2016-2019 le autorizzazioni alla sperimentazione rispettivamente concesse nei confronti dell'Istituto "Centro" di Brindisi con il [D.M. 143 del 2013](#) e nei confronti del Liceo scientifico "Fermi-Monticelli" con il [D.M. 378 nel 2014](#) e si è dato avvio alla procedura di accreditamento vera propria, il cui audit di conformità si è concluso positivamente nel mese di giugno 2015: all'esito di ciò, nel marzo del 2016, il Segretariato delle Scuole Europee ha inviato la convenzione da sottoscrivere per l'accREDITAMENTO definitivo.

Il sistema delle Scuole europee è sorto nel 1953 per l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee.

Il 21 giugno 1994 è, quindi, intervenuta, in Lussemburgo, la **Convenzione recante Statuto delle Scuole europee**, poiché occorre, fra l'altro, consolidare lo Statuto adottato nel 1957 e tener conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento delle Scuole. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 6 marzo 1996, n. 151.

In base allo Statuto, **l'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori** e può articolarsi in un ciclo materno, in un ciclo elementare di cinque anni e in un ciclo secondario di sette anni.

Gli studi sono compiuti nelle **lingue** danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca: si tratta, peraltro, di un elenco che può essere adeguato dal Consiglio superiore (sul quale, si veda *infra*). Però, allo scopo di favorire l'unità della Scuola e la reciproca intesa e comprensione fra gli alunni appartenenti alle varie sezioni linguistiche, alcuni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso livello.

Al termine degli studi secondari viene rilasciata la **licenza liceale europea**. I titolari della licenza godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative attribuite a coloro che sono in possesso del diploma rilasciato al termine degli studi medi superiori e **possono iscriversi all'università**.

Nelle Scuole europee l'insegnamento è impartito da **insegnanti comandati o designati dagli Stati membri**, conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio superiore. Essi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa nazionale.

A ciascuna Scuola europea è riconosciuta la **personalità giuridica** necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni Stato membro, la Scuola è trattata come istituto scolastico **di diritto pubblico**.

Gli **organi comuni a tutte le Scuole europee** sono il **Consiglio superiore** - che stabilisce il regolamento generale delle Scuole e definisce l'orientamento degli studi e l'organizzazione -, il **Segretario generale** - che risponde del proprio operato al Consiglio superiore -, i **Consigli di ispezione** - di cui uno per il ciclo materno ed elementare e uno per il ciclo secondario, i quali vigilano sulla qualità dell'insegnamento impartito nelle Scuole - e la **Camera dei ricorsi**.

Ogni Scuola europea è amministrata dal **Consiglio di amministrazione** - competente in materia di bilancio - ed è gestita dal **Direttore** che ha autorità sul personale assegnato alla Scuola e risponde del proprio operato al Consiglio superiore, dal quale è nominato.

Il **bilancio** delle Scuole è alimentato con i **contributi degli Stati membri** – ai quali spetta il mantenimento della retribuzione dei docenti –, il **contributo dell'UE** – che deve coprire la differenza fra l'importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate – i **contributi degli organismi non comunitari** con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo, le **entrate proprie** della scuola, in particolare le tasse scolastiche, e altre entrate varie.

La **creazione di una nuova Scuola** può essere decisa dal Consiglio superiore, previo accordo con lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione, a titolo gratuito, e alla manutenzione, di locali adeguati alle esigenze della nuova Scuola

Attualmente esistono **14** Scuole europee frequentate da circa **21.000 studenti**.

Per ciò che concerne la **Base logistica delle Nazioni Unite a Brindisi**, si ricorda che la legge 4 marzo 1997, n. 62 l'Italia ha ratificato il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

La Base logistica dell'ONU a Brindisi ha visto progressivamente ampliare le proprie funzioni dalla metà degli Anni Novanta, in parallelo al crescente impegno dell'ONU nei tentativi di stabilizzazione delle aree di crisi. La nuova strategia delle Nazioni Unite per il supporto logistico presentata nel 2010 prevede l'accentramento e la standardizzazione delle relative attività, in funzione di una maggiore capacità di dispiegamento rapido di forze sul terreno e di una razionalizzazione delle risorse. La Base di Brindisi ha così visto progressivamente concentrare su di sé sempre maggiori servizi a sostegno delle operazioni di pace e umanitarie, divenendo una sorta di centro di servizi globale, soprattutto per le comunicazioni satellitari e il supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace. Da tutto ciò la *ratio* della necessità di un adattamento del *Memorandum* d'intesa del 1994, operata con il Protocollo di emendamento del 28 aprile 2015, autorizzato alla ratifica con legge 4 agosto 2016, n. 157, ed entrato in vigore il 5 settembre 2016.

Articolo 7 ***(Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017)***

L'**articolo 7** prevede il ricorso alla **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara** per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli **interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017**.

In particolare, la norma autorizza il Capo della Struttura di missione "Delegazione per la Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati" e il Commissario straordinario del Governo, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, ad avvalersi, "in caso di necessità e urgenza", della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016).

Il ricorso a tale procedura viene giustificato sulla base del fatto che "gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G/7 del 2017, **in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti**, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Il riferimento sembrerebbe essere alla lettera c) del comma 2 del citato articolo 63, il quale, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l'utilizzo di tale procedura:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

I tre precedenti casi riproducono le lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici.

Le ulteriori circostanze disciplinate nei commi da 3 a 5 dell'articolo 63 del Codice, che riprendono i corrispondenti paragrafi dell'articolo 32 della direttiva, riguardano: gli appalti pubblici di forniture (qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime, per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali); negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso; per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale.

La disposizione in esame sembrerebbe integrare i presupposti per l'applicazione della procedura negoziata senza bando, atteso che l'imprevedibilità è riferita non tanto agli eventi quanto alla consistenza e alla durata dei procedimenti. Andrebbe, pertanto, valutata alla luce di quanto prevede l'articolo 32 della direttiva europea 2014/24/UE.

Si prevede, pertanto, che **agli appalti pubblici** di lavori, forniture e servizi, che devono essere **aggiudicati da parte del Capo della Struttura di missione** "Delegazione per la Presidenza italiana del Gruppo dei paesi più industrializzati" per il 2017 e del **Commissario straordinario del Governo** per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, si applichino, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, in caso di necessità ed urgenza, le norme riguardanti:

- il **ricorso alla procedura negoziata senza bando, sulla base di un'adeguata motivazione**, di cui all'articolo 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Il **comma 1** del citato articolo 63 dispone che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi da 2 a 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

- l'individuazione, **nell'ambito** della predetta procedura, degli operatori economici da consultare e la **selezione di almeno cinque operatori economici**, di cui all'articolo 63, comma 6, del citato Codice.

Il **comma 6** dispone che le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di

qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 (che disciplina l'offerta economicamente più vantaggiosa), previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione

Per quanto riguarda i soggetti citati nella norma, che dovranno aggiudicare gli appalti, si segnala che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la **Struttura di missione denominata "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Vertice dei Paesi più industrializzati"** che si terrà a Taormina nel 2017, confermata dal DPCM 20 dicembre 2016.

La Delegazione, diretta dal min. plen. Alessandro Modiano, ha il compito di assicurare l'organizzazione tutti gli adempimenti di carattere logistico e protocollare per il buon esito della Presidenza italiana del G7.

L'evento principale della Presidenza del Gruppo dei Paesi più industrializzati è rappresentato dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo. Sono inoltre previste riunioni ministeriali su temi specifici quali affari esteri, finanze, industria, ambiente, agricoltura, parità di genere, scienze e tecnologie oltreché numerosi incontri di livello tecnico.

La Struttura si occuperà della gestione di tutti gli adempimenti connessi agli aspetti amministrativi, logistici e protocollari funzionali alla piena esecuzione degli eventi che si terranno nel corso dell'anno di Presidenza italiana. Nell'ambito delle proprie competenze, la Struttura individua le sedi più adatte e funzionali per lo svolgimento delle riunioni, provvede all'allestimento ed all'accoglienza dei delegati, alla divulgazione di informazioni e documentazioni inerenti tutti gli eventi previsti per l'anno di Presidenza italiana.

È stato, inoltre, firmato un [protocollo di vigilanza collaborativa](#) tra l'Autorità nazionale anticorruzione e la Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del G7.

Nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2016, il prefetto Riccardo Carpino è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla presidenza italiana del gruppo di Paesi più industrializzati (G7), a norma dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Da ultimo, **l'articolo 1, comma 381, della legge n. 232/2016** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), ha autorizzato la spesa di 45 milioni per il 2017 per l'attuazione degli interventi per l'organizzazione e lo svolgimento del vertice G7 a livello di Capi di Stato e di Governo, previsto nell'ambito della Presidenza italiana del Gruppo dei sette maggiori Paesi industrializzati. Le risorse confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra gli interventi finanziati, la norma menziona specificamente gli adeguamenti infrastrutturali e le esigenze di sicurezza.

Articolo 8
(Entrata in vigore)

L'**articolo 8** dispone in ordine alla **entrata in vigore** del decreto-legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ossia dal **31 dicembre 2016**.